

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1959

GRONCHI

MEDICI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1960

Atti del Governo, registro n. 124, foglio n. 54. — VILLA

Repertorio n. 648

Convenzione fra la provincia di Bologna, il Consorzio interprovinciale universitario di Bologna, e l'Università degli studi di Bologna per la istituzione di un posto di ruolo di professore riservato all'insegnamento di psicologia nella Facoltà di medicina e chirurgia.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 1959 (mille novecentocinquantanove) oggi 28 (ventotto) del mese di settembre alle ore 12, in comune e città di Bologna, in una sala del Rettorato dell'Università degli studi di Bologna, via Zamboni 33, davanti a me dott. Sebastiano Mazzaracchio, nato a Castellaneta (Taranto) e domiciliato a Bologna, nella mia qualità di direttore amministrativo dell'Università degli studi di Bologna, abilitato alla stipulazione degli atti e contratti in forma pubblica, a norma dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, e delegato con decreto rettorale in data 21 aprile 1948, registrato a pagina 448 volume V dalla raccolta, alla presenza dei testimoni noti ed idonei signori:

Montanari dott. Romeo, nato a Ravenna il 19 giugno 1905 e domiciliato a Bologna;

Ricci avv. Giovanni, nato il 12 luglio 1910 a Bologna ed ivi residente.

Si sono personalmente costituiti i signori:

Vighi avv. Roberto, nato il 7 maggio 1891 a Monaco di Baviera (Germania) e domiciliato a Bologna, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di presidente della provincia di Bologna e quindi di legale rappresentante della medesima, a ciò espressamente autorizzato dal Consiglio provinciale di Bologna nella seduta del 2 gennaio 1959 il cui verbale in estratto per copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera A);

Forni prof. Giuseppe Gherardo, nato il 6 febbraio 1885 a San Giovanni in Persiceto (Bologna) e domiciliato a Bologna, docente universitario, il quale interviene al presente atto esclusivamente nella sua qualità di rettore-presidente del Consorzio interprovinciale universitario di Bologna, e quindi di legale rappresentante del medesimo, a ciò espressamente autorizzato dal Consiglio di amministrazione dello stesso Consorzio nella seduta del 24 settembre 1959 il cui verbale in estratto per copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera B);

Fortunati sen. prof. Paolo, nato il 26 aprile 1906 a Palmanova (Udine) e domiciliato a Bologna, docente universitario, il quale interviene al presente atto in rappresentanza dell'Università degli studi di Bologna, a ciò espressamente autorizzato dal Consiglio di amministrazione della stessa nella seduta del 3 settembre 1959, il cui verbale in estratto per copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera C).

Tutti di piena capacità giuridica, e della cui identità personale io, ufficiale rogante, sono certo e faccio fede;

Premesso

che lo statuto dell'Università degli studi di Bologna comprende fra gli insegnamenti complementari per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia quello di psicologia;

che il Consiglio provinciale di Bologna, nella seduta del 2 gennaio 1959, con provvedimento n. 104 approvato dalla Giunta provinciale amministrativa di Bologna in data 19 febbraio 1959 — che in copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera A) — ha deliberato di devolvere all'Università degli studi di Bologna la somma di L. 2.000.000 (due milioni), per la durata di un ventennio, per l'istituzione di un posto di ruolo di professore destinato all'insegnamento di psicologia nella Facoltà di medicina e chirurgia di detta Università;

che il comune di Bologna, con lettera in data 8 maggio 1959, n. 30407, ha comunicato di essere disposto a completare il finanziamento del posto di ruolo in parola mediante

parte del proprio contributo erogato annualmente a favore del Consorzio interprovinciale universitario di Bologna;

che il Consiglio di amministrazione del predetto Consorzio, nella seduta del 24 settembre 1959 — il cui verbale in estratto per copia autentica è allegata al presente atto sotto la lettera B) — ha deliberato di aderire alla suesposta iniziativa impegnandosi a corrispondere all'Università di Bologna la quota del contributo a tal fine versata dal comune di Bologna;

che il Consiglio della Facoltà di medicina e chirurgia, il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Bologna, rispettivamente nelle sedute in data 30 giugno 1959, 8 luglio 1959 e 3 settembre 1959 — i cui verbali in estratto per copia autentica si allegano al presente atto sotto le lettere D), E) e C) già citata — hanno deliberato, nell'ambito delle rispettive competenze, l'istituzione di un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di psicologia nella Facoltà di medicina e chirurgia;

che l'istituendo posto di ruolo potrà disporre sin dall'inizio di un efficiente ed attrezzato laboratorio, da tempo funzionante presso l'Istituto di fisiologia umana;

che si rende sommamente necessaria l'istituzione in parola per lo sviluppo ed il potenziamento degli studi di psicologia generale, di psicologia clinica e di psicologia del lavoro, nonché per la ricerca e l'applicazione di nuovi metodi di diagnosi e di terapia delle malattie psicomatichiche e delle irregolarità della condotta dell'infanzia e dell'adolescenza, ed inoltre per il perfezionamento delle applicazioni psicologiche nei servizi di orientamento professionale dei giovani: tutte opere di sommo interesse scientifico e di alta finalità sociale e pertanto utilissime anche sul piano della formazione professionale ed umana del medico;

Mentre confermano le premesse di cui sopra, che formano parte integrante del presente atto, le parti come sopra rappresentate e costituite convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

Presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Bologna è istituito un posto di professore di ruolo in aggiunta a quelli già assegnati alla Facoltà stessa ai sensi dell'art. 63 secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, riservato all'insegnamento di psicologia.

Art. 2.

La provincia di Bologna si impegna ed obbliga a versare all'Università degli studi di Bologna, per il finanziamento ed il mantenimento del posto di professore di ruolo di cui all'art. 1, il contributo annuo di L. 2.000.000 (lire due milioni) per il periodo di anni 20 (venti) consecutivi — di cui al successivo art. 8 — a decorrere dalla data di nomina del professore titolare del posto stesso.

Art. 3.

Il Consorzio interprovinciale universitario di Bologna si impegna ed obbliga a versare all'Università degli studi di Bologna, per il finanziamento ed il mantenimento del posto di professore di ruolo di cui all'art. 1, il contributo annuo di L. 1.000.000 (lire un milione) per il periodo di anni 20 (venti) — di cui al successivo art. 8 — a decorrere dalla data di nomina del professore titolare del posto stesso.

Art. 4.

Qualora, in seguito a miglioramenti economici disposti dallo Stato a favore dei professori universitari di ruolo, la somma di L. 3.000.000 (tre milioni) risultasse inferiore a quella necessaria all'Università per versare allo Stato l'ammontare di quanto da essa dovuto ai sensi dell'art. 6 della presente convenzione, a rimborso della spesa relativa agli emolumenti tutti corrisposti al professore titolare del posto di ruolo in parola, nonché delle ritenute in conto Tesoro operate a carico degli emolumenti, stessi, la provincia di Bologna ed il Consorzio interprovinciale universitario di Bologna — ciascuno in proporzione alla propria quota di contributo — si impegnano ed obbligano a versare annualmente all'Università, in aggiunta ai contributi di cui agli articoli 2 e 3, la somma occorrente ad integrare la differenza che verrà a risultare in seguito ai suddetti miglioramenti economici, e ciò dalla data in cui tali eventuali miglioramenti andranno a decorrere.

Art. 5.

Il Consorzio interprovinciale universitario si impegna ed obbliga inoltre a versare all'Università degli studi di Bologna, oltre quanto indicato negli articoli precedenti, la ulteriore somma corrispondente al 20 % (venti per cento) annuo degli